

N. 659/2021 R.G.L.

Tribunale della Spezia

Il giudice Marco Viani

visto il ricorso presentato da MICHELE GUIDA;

visti gli artt. 700, 669 *bis* sgg. c.p.c.;

non ravvisati motivi, neppure chiaramente esposti, per cui la convocazione della controparte potrebbe pregiudicare l'attuazione di un eventuale provvedimento favorevole;

fissa

l'udienza del giorno 13/08/2021, ore 10:00.

Si notifichi, con il ricorso, a cura del ricorrente, entro il 6.8.2021.

Preso atto che, secondo la giurisprudenza della locale Corte d'Appello, in tema di diritto scolastico e in relazione a tutte le cause in cui sia proposta una domanda suscettibile di influire sulle graduatorie sussiste litisconsorzio necessario con i controinteressati,

vista l'istanza subordinata ex art. 151 c.p.c.,

preso atto che il diritto vivente è ormai orientato, quasi quotidianamente, anche con numerosi precedenti di questo ufficio, nel senso di ritenere ammissibile l'individuazione da parte del giudice che procede, ai sensi dell'art. 151 c.p.c., di forme di notifica alternative alla formale notifica per pubblici proclami ai sensi dell'art. 150 c.p.c. anche nell'ipotesi in cui i soggetti destinatari della notifica siano eccessivamente numerosi o di incerta identificazione,

preso atto che, in particolare, nelle cause promosse contro il Ministero dell'Istruzione in cui vi siano numerosissimi controinteressati, nei confronti di questi ultimi la giurisprudenza della locale Corte d'Appello ritiene idonea forma di notifica l'inserimento di copie degli atti sul sito del MIUR e su quelli degli UU.SS.RR. interessati,

ritenuto che proprio la normalità che questa modalità sta assumendo nel diritto vivente ne assicuri anche l'efficacia,

osservato che una tale forma di notifica alternativa appare poi necessaria nei procedimenti cautelari, in cui le formalità previste dall'art. 150 c.p.c., i cui tempi non sono né brevi né preventivabili con certezza, potrebbero non essere compatibili con l'esigenza di instaurare il contraddittorio in tempi brevi,

ritenuto che non sia necessario, per tale motivo, e tenuto conto dell'alternatività fra le due forme di notifica, disporre la pubblicazione di un avviso in G.U. come previsto dall'art. 150 c.p.c.,



dispone che la notifica ai controinteressati possa eseguirsi, a cura del ricorrente e nel medesimo termine sopra indicato del 6.8.2021, mediante inserimento di copia integrale del ricorso e del presente decreto nelle apposite aree tematiche del sito istituzionale del MIUR e di quello dell'USR Liguria, con pubblicazione da mantenersi almeno sino alla definizione del procedimento.

La Spezia, 23/07/2021

Il giudice

Marco Viani



ATTESTAZIONE DI CONFORMITA'

ai sensi dell'art. 4, comma III, D.P.C.M. 13/11/2014

Il sottoscritto avv.Ettore Santaniello (C.F:SNTTTR73B16A509D, email PEC: avv.ettoresantaniello@pec.it inserito nel RegInde), iscritto all'albo degli Avvocati presso l'Ordine di AVELLINO, con studio in Via Principe Amedeo N.28 - 83023 Lauro (AV) - ITALIA, attesta Copia scaricata dai 'Registri informatici' che la copia che precede su supporto informatico composta da n.2 facciate, per complessive n.3 facciate del presente '26844746s.pdf' (Scaricato dal PdA Ministero della Giustizia del TRIBUNALE ORDINARIO DI LA SPEZIA (LAV) N.RG 00000659/2021 - id:33766755) è conforme all'originale documento informatico (Copia scaricata dai 'Registri informatici' (artt.16 bis, comma 9 bis - D.L.179/2012 del 18.10.2012)).

Lauro, lì 26/07/2021

Avv. Ettore Santaniello